

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 8.

Disciplina del demanio marittimo

1. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del decreto istitutivo, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera sono consentiti, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge sono consentiti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, previa acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti dell'ente gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi, il soggetto richiedente dovrà produrre una relazione di screening di valutazione di incidenza ambientale.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per il demanio marittimo ricadente nel perimetro dell'area marina protetta le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.